

IVA Comunitaria

AGGIORNATO AL
10 giugno 1998

regola

Tutto ciò che non è regolato dal DL sulle operazioni intracomunitarie, rientra nel **DPR 633/72**

REGOLE GENERALI

(art. 38 per gli acquisti intracomunitari)
(art. 41 per le cessioni intracomunitarie)

- A• soggetti d'imposta CEE;
- B• è necessario il codice IVA intracomunitario;
- C• vale per cessioni di beni;
- D• le operazioni devono essere a titolo oneroso;
- E• deve averne il trasporto materiale da uno Stato ad un altro della CEE
(per le cessioni intracomunitarie non è necessario che uno dei due sia l'Italia).

LE CESSIONI INTRACOMUNITARIE SONO «ASSIMILATE» ALLE CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE:

- concorrono alla formazione del 10% per essere definito "esportatore abituale"
- concorrono alla formazione del "plafond"
(art. 41.4)

INOLTRE: posso non applicare l'IVA sugli acquisti intracomunitari (tramite l'annotazione sulla fattura) consumando il plafond, senza la necessità della lettera d'intento (art.

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE

- acquisti (art. 39)
 - consegna nel territorio dello Stato se il trasporto è a cura del venditore;
 - arrivo a destinazione se il trasporto è a cura dell'acquirente;
 - al momento della fatturazione o del pagamento (acconto) se anteriori.

in questo caso in Mod. INTRA va compilato solo al momento della consegna o spedizione

- cessioni
• prest. servizi
- nel DL sull'IVA CEE non è specificato nulla;
↳ si applica l'art. 6 DPR 633/72

AUTOFATTURA (art. 46.5)

Chi non riceve la relativa fattura entro **30 giorni** dall'effettuazione dell'acquisto intracomunitario, deve, entro il mese seguente, emettere autofattura.

FATTURAZIONE

- acquisti (art. 46.1)

La fattura ricevuta dovrà essere integrata con:

 - 1) **numero fattura**. In questo caso sono possibili due strade:
 - si segue la stessa numerazione delle fatture emesse interne;
 - si adotta una numerazione a parte riservata esclusivam. a dette fatture.
 - 2) **data ricezione fattura**.
 - 3) **data effettuazione operazione**.
 - 4) **controvalore in lire**. Si deve:
 - applicare il CAMBIO del giorno di effettuazione dell'operazione (se questo è presente in fattura) oppure della data della fattura;
 - Indicare l'IMPOSTA o il TITOLO DELL'ESENZIONE
 - 5) **cambio applicato**.
 - 6) **imponibile e cambio del venditore**. Necessaria qualora la fattura che ci perviene è in una valuta diversa da quella del paese cedente.

NOTA DI ACCRED. O DI ADDEBITO

- ACQUISTI
 - n.add.ricevuta → integrazione obblig.
 - n.add.non ric. → obblig.autofattura
 - n.accr.ricevuta → integraz. facoltat.
 - n.accr.non ric. → integraz. facoltat.

- VENDITE
 - n.accredito → facoltativa;
 - n.addebito → obbligatoria.


Se la variazione non avviene nello stesso mese della fattura originaria, l'IVA può essere variata solo in sede di Dichiarazione annuale.

- cessioni
• prest. servizi (art. 46.2)

Le fatture emesse devono contenere:

 - 1) **indicazione della norma di non imponibilità**.
 - 2) **numero identificativo del cliente**.
 - 3) **Stato di consegna**. Se diverso da quello del cessionario.
 - 4) • **numero identificativo di D**.
 - **designazione di D quale debitore d'imposta**.

Ci si può avvalere della fatturazione differita purchè il trasporto risulti da documento idoneo a identificare le parti contraenti.



REGISTRAZIONE

- acquisti (art. 47.1)

Dopo avere eseguito l'integrazione, la fattura ricevuta dovrà essere registrata

 - entro il **mese di ricevimento**;
 - successivamente ma **comunque entro 15 giorni**;

in due luoghi:

in ogni caso, prima nel registro vendite, poi in quello acquisti

1) nel **REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE**. Questa registrazione dovrà contenere anche l'indicazione dell'imponibile nella valuta del paese venditore (a tal fine, la registrazione può essere effettuata in due righe: una in lire, e l'altra in valuta).

- cessioni
• prest. servizi (art. 47.3)

Valgono le regole dell'**art. 23 DPR 633/72**:

 - entro **15 giorni dall'emissione** per la fatturazione immediata;
 - entro il **mese di emissione**, per la fatturazione differita.

La registrazione è il momento di riferimento per l'annotazione nel Mod. INTRA.

(art. 2.3 DM 21/10/92)

ENTI NON COMMERCIALI PRODUTTORI AGRICOLI

- acquisto intrac. (art. 38₃ lett. c)
- cessione intrac. (art. 41₁ lett. a)

anche se introdotti dopo che sono stati dagli stessi o per loro conto importati in altro stato membro.

Condizioni per gli acquisti:

- A) 1) acquisti superiori a 16 milioni;
2) acquisti inferiori a 16 mil. con OPZIONE.

B) Altrimenti le cessioni devono essere assoggettate ad "IVA" nel paese di origine.

Condizioni per le vendite:

L'acquirente comunitario deve aver optato per la liquidazione dell'IVA nel proprio stato

Adempimenti per gli acquisti:

A) Ogni mese:

- consegna all'Ufficio IVA del mod Intra-12 con operazioni mese prec.;
- versamento all'Ufficio dell'IVA relativa.

B) Prima di ogni acquisto:

- presentazione all'Ufficio IVA il mod. Intra-13

ACQUISTO/CESSIONE DI MEZZI DI TRASPORTO NUOVI

- acquisto intrac. (art. 38₃ lett. e)
- cessione intrac. (art. 41₂ lett. b)

Si dicono nuovi i mezzi di trasporto con:

- meno di 6.000 Km;
- meno di 6 mesi dall'immatricolazione.

tiene luogo della
fattura l'atto relativo
alla cessione.

anche se cedente o
acquirente

anche se tra privati

Casi particolari di spostamento di beni

1) ESIGENZE DELL'IMPRESA

Esempio:

- invio merce nel proprio deposito all'estero
- invio merce nella stabile organizzazione in Italia

cessione intrac. (art. 41₁ lett. b)
acquisto intrac. (art. 38₃ lett. b)

- Nel caso in cui non vi sia una stabile organizzazione bisogna nominare un rappresentante fiscale;
- La base imponibile è data dal valore

2) TEMPORANEA IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE

1) Invio di merce che verrà ritrasferita senza avere subito alcuna modifica o trasformazione.

Esempio: FIERE, MOSTRE, TENTATA VENDITA, ECC.

2) Invio di beni strumentali per l'esecuzione di prestazioni di servizi.

Non cessione intrac. (art. 41₃)


Non acquisto intrac. (art. 38₅ lett.)

è necessario predisporre un apposito registro per merci in conto lavorazione (art. 50₃);

3) LAVORAZIONI

modif. LEGGE 18/2/1997 n.
28

- beni prodotti, montati o assemblati in altro stato membro
- utilizzando in tutto o in parte materie o beni forniti o spediti dal committente o da terzi per suo conto




non cessione intrac. (art. 41₃)

acquisto intrac. (art. 40₄ bis)

invio dei beni in lavorazione
ritrasferimento dei beni lavorati

- i beni potrebbero arrivare anche da altri stati membri o da paesi terzi, purché immessi in libera pratica;
- La base imponibile è data dal corrispettivo per la prestazione.
- è necessario predisporre un apposito registro per merci in conto lavorazione (art. 50₃);
- l'intrastat va fatto ai soli fini



non acquisto intrac. (art. 38₅ lett.)

cessione intrac. (art. 40₄ bis)

4) MANIPOLAZIONI USUALI

Esempi:

- Esame, collaudo e messa in funzione;
- Refrigerazione, congelamento, aggiunta di conservanti, essiccazione;

- Riparazioni;
- Pulitura;
- Imballaggio;
- ecc.

Beni: Non acquisto intrac. (art. 38₅ lett.)


Non cessione intrac. (art. 41₃)

- è necessario predisporre un apposito registro per merci in conto lavorazione (art. 50₃);
- nel caso di riparazione l'intrastat va fatto ai soli fini statistici (nat. trans. 4 e 5).

5) APPALTI

INSTALLAZIONE, MONTAGGIO O ASSIEMMAGGIO IN ALTRO PAESE CEE A CURA DEL FORNITORE

operazione interna (art. 7₂)




non acquisto intrac. (art. 38₅ lett. b)

L'INTRASTAT va fatto ai soli fini statistici

se E
- non ha stabile organizzaz. in Italia;
- non ha rappresent. fiscale in Italia;
I deve autofatturare.
Se I è PRIVATO
E deve nominare il rappresentante fiscale in Italia.

- è necessario predisporre un apposito registro per merci in conto lavorazione (art. 50₃);
- La base imponibile è data dal corrispettivo per la prestazione più



cessione intrac. (art. 41₁ lett.)

L'INTRASTAT va fatto sia ai fini fiscali che

regola

Solo alcune prestazioni di servizi sono state regolate dal DL sulle operazioni intraCEE, le altre rimangono soggette alla disciplina dell'**art. 7 del DPR 633/72**

REGOLE GENERALI (art. 40)

- PRIMA vedo la localizzazione del committente;
- POI vedo se è ivi soggetto passivo;
- ALTRIMENTI:
 - per il trasporto intracomunitario vedo lo Stato in cui ha inizio;
 - per le prestazioni accessorie al trasp. intrac. vedo dove sono state eseguite;
 - per le intermediazioni vedo dove sono state eseguite le operazioni relative.

TRASPORTO INTRACOMUNITARIO

(art. 40₅)

- COMMITTENTE CEE → operazione non soggetta ad IVA;
- COMMITTENTE ITALIANO → operazione soggetta ad IVA;
MA se il trasportatore è extra CEE devo autofatturare (perchè manca il codice IVA).
- COMMITTENTE EXTRA CEE →
 - SE il trasporto ha inizio in Italia, operazione soggetta ad IVA;
 - SE il trasporto ha inizio fuori Italia, operazione non soggetta ad IVA.

DEFINIZIONE (art. 40₇)
trasporto con qualsiasi mezzo di beni con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due stati membri.

ACCESSORIE AL TRASPORTO

(art. 40₆)

- COMMITTENTE CEE → operazione non soggetta ad IVA;
- COMMITTENTE ITALIANO → operazione soggetta ad IVA;
- COMMITTENTE EXTRA CEE →
 - SE prestazione eseguita in Italia, operazione soggetta ad IVA;
 - SE prestazione eseguita fuori Italia, operazione non soggetta ad IVA.

INTERMEDIAZIONI

(art. 40₈)

- COMMITTENTE CEE → operazione non soggetta ad IVA;
- COMMITTENTE ITALIANO → operazione soggetta ad IVA;
- COMMITTENTE EXTRA CEE →
 - SE operazione relativa eseguita in Italia, operazione soggetta ad IVA;
 - SE operazione relativa eseguita fuori Italia, operazione non soggetta ad IVA.

INTERMEDIAZIONI LEGATE AL TRASPORTO (art. 40₆)
seguono le regole appena viste per le prestazioni accessorie al trasporto.

LAVORAZIONI

(art. 40_{4 bis})

- COMMITTENTE CEE → operazione non soggetta ad IVA;
- COMMITTENTE ITALIANO → operazione soggetta ad IVA;
- COMMITTENTE EXTRA CEE →
 - SE operazione relativa eseguita in Italia, operazione soggetta ad IVA;
 - SE operazione relativa eseguita fuori Italia, operazione non soggetta ad IVA.

i beni al termine della prestazione devono essere inviati o spediti in altro stato membro rispetto a quello in cui è eseguita la prestazione.

SE IL COMMITTENTE È ITALIANO
E IL PRESTATORE
- non ha stabile organizzaz. in Italia;
- non ha rappresentante fiscale in Italia;
IL COMMITTENTE DEVE
adempiere agli obblighi connessi alle operazioni intracomunitarie
al posto del prestatore:
- integrando la fattura se è comunitario;
- emettendo autofattura ex art. 17 DPR 633 se è extra CEE.
(art. 44₂ lett. b)

SE IL COMMITTENTE È PRIVATO O EXTRA UE
e l'operazione è territorialmente rilevante in uno stato membro bisogna
nominare il rappresentante fiscale in quello stato membro.

Triangolazioni

TRASPORTO


FATTURAZIONE

TRIANGOLAZIONE
COMUNITARIA

TRIANGOLAZIONE
INTERNA


TRIANGOLAZIONE CON INTERVENTO
DI SOGGETTO EXTRA CEE

TRIANGOLAZIONI IN ACQUISTO




I esegue gli adempimenti per E che lo designa (art. 387);
I compila intrastat con dati E indicando nella colonna del paese di provenienza il codice della Francia.


Tecnicamente è un'operazione interna con esonero per E di nominare un rappresentante fiscale



E - I₁ operazione intracomunitaria;
I₁ - I₂ operazione interna.




E - I importazione.
Difatti manca il presupposto del trasporto.




CH - I importazione.
I autofattura in quanto l'IVA non viene assolta in dogana, visto che la merce non vi passa.
A meno che CH non nomini un rappresentante IVA in E o in I oppure ne utilizzi uno già nominato in altro stato membro.

TRIANGOLAZIONI IN CESSIONE




I fattura ad F (n.i. art. 41);
I compila intrastat con dati F indicando nella colonna dello stato di destinazione il codice della Spagna.




Non è intracomunitaria per mancanza del presupposto del trasporto.

I₁ - E Fattura con IVA

(E non può recuperarla a meno che non nomini un rappresentante fiscale in Italia);
E - I₂ Fattura senza IVA (perché per E è fuori campo IVA).
Autofattura ex art. 17 DPR 633/72.




I - E:
- esportazione (art.8 lett. a) se merci portate fuori da I;
- esportazione (art. lett. b) se merci portate fuori da E;
- cessione interna se merci portate




I - CH fattura con IVA (non recuperabile ai sensi dell'art. 38 ter DPR 633).
A meno che CH non nomini un rappresentante IVA in E o in I oppure ne utilizzi uno già nominato in altro stato membro.

TRIANGOLAZIONI IN ACQUISTO E CESSIONE




- E fattura ad I;
- I integra la fatture senza indicarne l'IVA e compila intra acquisti con dati E. Non vanno compilate le colonne da 8 a 15;
- I fattura a F (n.i. art. 41) e lo designa quale debitore d'imposta (art. 40₂); I compila intra cessione con dati F. Non vanno compilate le colonne da 7 a 13.

Nella casella natura della transazione, bisogna usare la lettera A1.




I₁ - E operazione intracomunitaria;
I₂ - I₁ cessione non imponibile (art. 58).

Il mod. intrastat va fatto da I.



Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto della territorialità.



- se la merce parte/arriva da/in uno Stato extra Cee è una Import/Export (1 e 3);
- se la merce parte/arriva da/in uno Stato Cee l'operazione è con IVA (2 e 4);
- se la merce non passa per l'Italia l'operazione è fuori campo IVA (5 e 6).

→
TRASPORTO

←
FATTURAZIONE



TRIANGOLAZIONE
CON LAVORAZIONE

casi trattati nella
C.M. 148/E del 10/6/1998




Lavorazione unica

Doppia lavorazione



lavorazione
nello stesso
stato del
fornitore





lavorazione in
stato diverso da
quello del
fornitore






lavorazione
subappaltata



lavorazioni
nello stesso
stato



lavorazioni in
stati diversi



Adempimenti per le triangolazioni con lavorazione

N.ro	Soggetto italiano	Soggetto estero	articolo DL 331/93	reg. lavor. art. 50 ₅	prove idonee	INTRASTAT ACQUISTI					INTRASTAT CESSIONI				
						parte fiscale		parte statistica			parte fiscale		parte statistica		
						importo	natura transaz.	valore statistico	paese origin.	paese destinaz.	importo	natura transaz.	valore statistico	paese origin.	paese destinaz.
1	I ₁	E	41	-	Si	-	-	-	-	-	merci	1	-	-	-
	I ₂	E	40 ₄ bis	Si	-	-	-	-	-	-	-	5	merci + lav.	ES	IT
2	I	E ₁	46	-	-	merci	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	I	E ₂	46	-	-	-	1	merci + lav.	ES	IT	-	-	-	-	-
3	I	E	46	-	-	-	-	-	-	-	merci	1	merci	FR	ES
4	I	F	46	-	-	merci	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	I	E	46	-	-	-	1	merci + lav.	ES	IT	-	-	-	-	-
5	I	E	40 ₄ bis	Si	-	-	-	merci	FR	IT	-	5	merci + lav.	IT	ES
6	I	E ₁	46	Si	-	-	1	merci + lav.	ES	IT	-	4	merci	IT	ES
7	I ₁	E	40 ₄ bis	Si	Si	-	-	merci	ES	IT	-	5	merci + lav.	IT	ES
8	I	E ₁	46	Si	-	-	1	-	-	-	-	4	merci	IT	ES
	I	E ₂	46	-	-	-	1	merci + lav.	ES	IT	-	4	-	-	-
9	I ₁	E	40 ₄ bis	Si	Si	-	-	merci	ES	IT	-	5	-	-	-
	I ₂	E	40 ₄ bis	Si	-	-	-	-	-	-	-	5	merci + lav.	IT	ES
10	I	F	46	Si	-	-	1	-	-	-	-	4	merci	IT	FR
	I	E	46	-	-	-	1	merci + lav.	ES	IT	-	4	-	-	-
11	I	E	40 ₄ bis	Si	-	-	-	merci	ES	IT	-	5	merci + lav.	IT	FR
12	I	E	40 ₄ bis	Si	-	-	-	merci	FR	IT	-	5	merci + lav.	IT	ES

Regola pratica:

- trasporto: parte statistica;
- fatturazione: parte fiscale.